

STATUTO

Associazione Italiana dei CTU e Periti Contabili

A.I.C.P.C.

Articolo 1

E' costituita una associazione scientifico culturale denominata "Associazione Italiana dei CTU e Periti Contabili" con sigla "A.I.C.P.C.", con sede in Roma, avente durata illimitata.

Articolo 2

L'associazione ha come scopo la crescita professionale dei propri iscritti nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio e delle Perizie in ambito penale, nella materia contabile. Favorisce inoltre i rapporti dei propri iscritti con le Istituzioni e gli Uffici giudiziari.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'associazione potrà:

- promuovere la ricerca scientifica in materia di consulenza tecnico contabile;
- promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, corsi di aggiornamento professionale, seminari, master ed incontri volti ad approfondire le varie tematiche della consulenza tecnica contabile;
- svolgere attività editoriale per la redazione, la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, con esclusione della stampa periodica, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Articolo 3

La partecipazione all'Associazione è subordinata all'iscrizione ad un Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul territorio nazionale. Tuttavia, potrà essere valutata l'ammissione di altri istanti che siano dotati di particolari competenze in materia di consulenza tecnico contabile, come meglio disciplinato dal regolamento interno dell'associazione.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- soci ordinari;
- soci onorari.

I soci onorari possono essere ammessi in ragione di particolari competenze e/o meriti professionali, culturali o scientifici e con le modalità indicate dal regolamento interno.

Articolo 4

L'associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili o avanzi di gestione, la distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

Ferma l'esclusione delle attività riservate ai sensi di legge, l'associazione potrà, in via non prevalente rispetto a-

gli scopi sociali, svolgere ogni attività ad essi connessa o affine, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente, strumentali ed accessori ai medesimi.

Articolo 5

L'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, e in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali, sempre ferma l'esclusione delle attività riservate ai sensi di legge.

L'associazione dovrà destinare i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Articolo 6

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Articolo 7

La quota sociale va versata nel termine indicato dal Consiglio Direttivo nella delibera di ammissione.

La quota associativa è stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo in concomitanza con l'approvazione del rendiconto economico finanziario ed è dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello di ammissione.

Articolo 8

Il numero dei soci è illimitato. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli Organi sociali e ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con altri soci, sia con i terzi. È esclusa la partecipazione temporanea all'associazione.

I soci hanno uguale diritto di voto; tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.

L'eleggibilità agli Organi amministrativi dell'associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci; sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

La partecipazione alle attività dell'associazione è gratuita; tuttavia, a copertura dei costi relativi a particolari iniziative programmate e promosse dall'associazione, potranno essere richieste - unicamente ai soci partecipanti a dette iniziative - quote straordinarie di contribuzione.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità;
- per dimissioni;
- per espulsione per gravi motivi (es.: condotta contraria ai principi associativi e più in generale alle norme del presente Statuto).

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto relativo al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

La perdita della qualità di socio sarà accertata dal Consiglio Direttivo e comunicata ove possibile all'interessato, il quale avrà facoltà - se ne ricorrono i presupposti - di presentare memorie difensive che saranno oggetto di esame del Consiglio per l'eventuale riammissione.

La quota sociale non è trasmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.

Articolo 10

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito da:

- quote sociali;
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

Articolo 11

L'Associazione si doterà di opportuno regolamento interno che disciplinerà, tra l'altro, le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione, nel rispetto delle norme di legge.

L'approvazione del regolamento interno compete al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Associazione potrà aderire a enti, federazioni ed altre associazioni a carattere locale o nazionale, pur mantenendo la propria autonomia; potrà inoltre sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e può adottare ogni decisione necessaria per il corretto svolgimento della vita associativa.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale; deve essere convocata con comunicazione scritta inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta elettronica ovvero pubblicazione sul sito web dell'Associazione e dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché la data per l'eventuale seconda convocazione, fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori ed approva il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente; provvede inoltre alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che - all'atto della convocazione - siano iscritti da almeno trenta giorni ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio può farsi rappresentare con delega da altri soci che non siano membri del Consiglio direttivo; ciascun socio può essere latore di un massimo di tre deleghe.

La convocazione dell'assemblea generale può essere richiesta da almeno un decimo dei soci; in tal caso, se l'Organo direttivo non provvede, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Articolo 14

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia cioè il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Il rendiconto economico finanziario sarà depositato presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'approvazione per essere consultato da ogni associato.

Non possono essere distribuiti eventuali avanzi di gestione, fondi di riserve o di capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere e due Consiglieri. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere variato da cinque a nove purché i componenti rimangano in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio. Provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; predispone il rendiconto economico finanziario dell'associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; delibera circa la quota sociale; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci, così

come l'eventuale espulsione. Decide il luogo delle riunioni dell'assemblea, redige e approva il regolamento interno, delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private.

Annualmente il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario che viene presentato per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Le delibere si adottano a maggioranza semplice, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede, e devono essere trascritte nel libro dei verbali del Consiglio direttivo tenuto presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'assemblea. In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Articolo 17

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori che dura in carica tre esercizi, costituito da tre membri effettivi - tra i quali è nominato il Presidente del Collegio - e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili. I Revisori accertano la regolarità della contabilità sociale, redigono una relazione annuale, verificano la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 18

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Articolo 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per fina-

	lità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.	
--	---	--

Articolo 21

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.